

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 400

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 (*)

Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori e modifiche al titolo V del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l’Ordinamento dello stato civile

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile disciplina, nel titolo V, le procedure per la dichiarazione di nascita, per gli atti di riconoscimento e per la tenuta dei registri di nascita presso gli uffici comunali.

Ai sensi degli articoli 67 e seguenti del predetto ordinamento, la dichiarazione di nascita va resa all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio ha avuto luogo il parto.

Tale procedura rispondeva armonicamente alla situazione esistente nel periodo storico in cui le norme furono emanate, quando cioè i parti, di regola, avvenivano presso l'abitazione dei genitori del neonato e quindi nel comune solitamente di residenza della famiglia stessa.

Esisteva pertanto sostanziale e quasi generalizzata coincidenza tra il comune di nascita ed il luogo nel quale avevano residenza giuridica i genitori e dove il nuovo nato avrebbe di norma trascorso almeno la prima parte della propria esistenza.

La situazione ha oggi subito profondi mutamenti in quanto i parti avvengono, prevalentemente o quasi esclusivamente, presso ospedali, istituti specializzati o case di cura anche privati, solo in modesto numero ubicati nel comune di stabile residenza della partoriente.

Tale situazione ha comportato il verificarsi del fenomeno, assai diffuso sul territorio nazionale, della progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni privi di ospedali, istituti specializzati o case di cura privati. Così un gran numero di cittadini risulta nato in un luogo completamente diverso dalla frazione ed anche dal comune di origine dei genitori; luogo di fatto estraneo ad eventi della propria adolescenza, cre-

scita, dimora e spesso anche attività lavorativa, con cui, forse, nessun motivo di carattere affettivo e familiare lo lega.

A queste considerazioni vanno aggiunte valutazioni relative ai disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e documenti con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni, sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti. Per tali comuni, con l'approvazione delle limitate e specifiche modifiche all'ordinamento dello stato civile, ora proposte, si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, attrezzature tecniche, spazi e personale per gli archivi.

È anche al fine di restituire al legame familiare e con la propria terra di origine il doveroso e legittimo riconoscimento giuridico, che si propone l'approvazione di una nuova normativa che recepisce molte analoghe aspirazioni, variamente evidenziate su tutto il territorio nazionale.

Quella che qui si propone è una modifica all'articolo 78 del citato regio decreto n. 1238 del 1939 volta a far considerare, ai soli fini della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 71, primo comma, quale casa della nascita l'ospedale, istituto specializzato o casa di cura anche privati, nei quali ha avuto luogo la nascita (cioè il luogo nel quale è avvenuto fisiologicamente il parto) e quale comune di nascita il comune nel quale i genitori hanno la residenza al momento del parto.

In tal modo alle sale parto viene assicurata una sorta di extraterritorialità, permettendo che la dichiarazione di nascita possa essere resa all'ufficiale dello stato civile del co-

mune di residenza dei genitori o, in caso di diversità, di quello della madre.

Ciò comporta la modifica delle procedure relative alla dichiarazione di nascita nel senso che quest'ultima sarà resa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori da considerare pertanto a tutti gli effetti giuridici comune di nascita sia nell'atto, sia nelle ulteriori certificazioni, ferma restando la vigenza, per tutte le fattispecie disciplinate dal citato regio decreto n. 1238 del 1939, delle consolidate procedure.

Nessuna variazione, pertanto, si apporta alle procedure relative alle ipotesi di nascita in luogo diverso dal comune di residenza dei genitori previste dalla normativa vigente (esempi casi di nascita durante viaggi marittimi, ferroviari e aerei).

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce nell'ordinamento dello stato civile l'articolo 65-bis, il cui comma 1 prevede che in caso di nascita in ospedale, istituto specializzato o casa di cura anche privati, aventi sede fuori del comune di residenza dei genitori, la dichiarazione di nascita possa essere resa all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale i genitori risultano residenti al momento del parto.

Con i successivi commi 2 e 3 dell'articolo 65-bis, vengono disciplinati legislativamente due casi abbastanza ricorrenti, genitori residenti in comuni diversi e riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore, in modo da evitare possibili incertezze interpretative in sede di applicazione della nuova disciplina.

All'articolo 2 si specifica di conseguenza che, ai soli fini della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 71, primo comma, quale casa della nascita si intende l'ospedale, istituto specializzato o casa di cura anche pri-

vati nel quale ha avuto luogo la nascita stessa, (cioè il luogo nel quale è avvenuto il parto) e quale comune della nascita il comune nel quale i genitori hanno la residenza al momento del parto secondo le modalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 disciplina ipotesi che presentano numerose e ricorrenti peculiarità. È il caso in cui la dichiarazione di nascita deve essere resa dalla sola madre od essa è chiamata ad intervenire per il riconoscimento e che, se impossibilitata a farlo nel termine di dieci giorni di cui all'articolo 67 del regio decreto n. 1238 del 1939 perchè degente, obbliga l'ufficiale dello stato civile a recarsi all'ospedale o nella casa di cura per ricevere la denuncia di nascita. Ma nei casi di nascita fuori del comune di residenza dei genitori tale disposizione risulta vanificata in quanto l'ufficiale dello stato civile non ha competenza in un comune diverso dal proprio ed incontra oggettive difficoltà per ricevere la dichiarazione. Si impone, di conseguenza, una regolamentazione del riferito caso, che precisa, anche al fine di evitare ogni possibile equivoco interpretativo, le procedure da seguire.

L'articolo 4 fa salva fuori delle ipotesi disciplinate all'articolo 1 del presente disegno di legge, la vigenza dell'articolo 78 del regio decreto n. 1238 del 1939.

Infine, con l'articolo 5 si prevede l'emissione di un decreto del Ministro della giustizia necessario per apportare le necessarie modifiche ai formulari per gli atti di nascita in modo da adeguarli alle nuove disposizioni di legge.

Si confida che il presente disegno di legge, aperto al contributo migliorativo del Senato, possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 65 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis. - 1. Nel caso di nascita in ospedale, istituto specializzato o casa di cura anche privati, aventi sede fuori del comune di residenza dei genitori, la dichiarazione di nascita può essere resa all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale i genitori risultano residenti al momento del parto ed inserita nella parte prima, serie A, dei registri di nascita.

2. Qualora i genitori siano residenti in comuni diversi, la dichiarazione di nascita di cui al comma 1 va resa all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risulta residente la madre al momento del parto.

3. Qualora il figlio venga riconosciuto da un solo genitore, la dichiarazione di nascita di cui al comma 1 va resa all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risulta residente al momento del parto il genitore che procede al riconoscimento.

4. L'ospedale, istituto specializzato o casa di cura anche privati, nei quali è avvenuto il parto trasmettono, entro quarantotto ore dalla nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune cui va resa la dichiarazione di nascita ai sensi del presente articolo, il certificato di assistenza al parto rilasciato dal medico o dall'ostetrica, per gli usi di cui all'articolo 70, comma 4».

Art. 2.

1. All'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui la nascita abbia luogo in ospedale, istituto specializzato o casa di cura

anche privati, aventi sede fuori del comune di residenza dei genitori del neonato, nell'atto contenente la dichiarazione di nascita per "comune di nascita" si intende il comune al cui ufficiale dello stato civile è stata resa la dichiarazione di nascita e per "casa della nascita" si intende l'ospedale, istituto specializzato o casa di cura, ove è avvenuto il parto ed il luogo ove ha sede».

Art. 3.

1. All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso in cui nella dichiarazione di nascita debba intervenire la madre e questa sia impossibilitata a presentarsi all'ufficiale dello stato civile a cui deve essere resa la dichiarazione di nascita ai sensi dell'articolo 65-bis, nel termine fissato dal primo comma dell'articolo 67, perchè ancora degente nell'ospedale, istituto specializzato o casa di cura ove è avvenuto il parto, questo stesso termine decorre dal giorno successivo a quello di dimissione dal luogo di degenza.

La circostanza di cui al comma precedente deve essere documentata all'ufficiale dello stato civile al quale deve essere resa la dichiarazione di nascita mediante certificazione rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo dal legale rappresentante o suo delegato dell'istituto di degenza, da allegare al registro degli atti di nascita. Del fatto deve essere fatta apposita menzione nell'atto contenente la dichiarazione di nascita.

Nel caso in cui i genitori non possano procedere al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 250, comma quinto, del codice civile, del proprio figlio e nel caso di nascita di bambino di cui non sono conosciuti i genitori, la dichiarazione di nascita deve essere resa dal legale rappresentante o suo delegato dell'ospedale, istituto specializzato o casa di cura in cui ha avuto luogo il parto, all'uffi-

ziale dello stato civile del comune ove ha sede l'ospedale, l'istituto o la casa di cura.

Se il bambino è nato morto la dichiarazione di nascita va resa in ogni caso all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale ha sede l'ospedale, l'istituto o la casa di cura ove l'evento si è verificato».

Art. 4.

1. All'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non si applicano ai casi disciplinati dall'articolo 65-*bis*».

Art. 5.

1. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia apporta le necessarie modifiche alle formule degli atti di nascita per adeguarle alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

1. Agli effetti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nei casi disciplinati dall'articolo 65-*bis* del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, inserito dalla presente legge, per comune di nascita, e in tal senso deve essere indicato, si intende il comune al cui ufficiale dello stato civile è stata resa la dichiarazione di nascita.

